



COMUNE DI CIMINA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2023 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

L'anno duemilaventitre, addì 13 (tredici), del mese di aprile, alle ore 16.00 convocato come da avvisi scritti in data 05.03.2023, prot. n.1155, consegnati a domicilio dal Messo Comunale Incaricato, come da sua dichiarazione, si è riunito presso la sede municipale – in seduta pubblica, sessione straordinaria e urgente di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

Num. D'ord.	Cognome e Nome	Carica	Presente
1	MANGIAMELI GIOVANNI	Sindaco	SI
2	RODI NICOLA	Consigliere	SI
3	PANETTA ANTONIO	Consigliere	SI
4	SPANO' GAETANO	Consigliere	Si (web)
5	STRANGIO ANTONIO	Consigliere	Si
6	REALE MARIA ANTONIETTA	Consigliere	SI
7	REALE ENRICO	Consigliere	No
8	REALE MARIATERESA	Consigliere	SI
9	SALINITRI BRUNO	Consigliere	Si (web)
10	POLIFRONI FELICE	Consigliere	NO
11	CARUSO GIUSY	Consigliere	Si

PRESENTI N 9

ASSENTI N.2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Ripepi;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

accertato che il numero dei consiglieri presenti è legale rispetto ai termini dell'art. 38 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000; dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato; Ai fini della validità della deliberazione, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e degli organi consiliari del Comune di Cimina' in videoconferenza, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 16/05/2022, il segretario comunale, presente in aula, attesta che:

- il Presidente del Consiglio Comunale Reale Maria Antonietta, il Sindaco Mangiameli, il Consigliere-Vicesindaco Panetta, i Consigliere-Assessore Rodi, il Consigliere Strangio Antonio, Consigliere Reale Maria Teresa, e il Consigliere Giusy Caruso sono presenti in aula;
- il Consigliere Spanò Gaetano e il Consigliere Salinitri Bruno sono contemporaneamente collegato in videoconferenza;
- tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.

Relaziona il Presidente del Consiglio **Reale Maria Antonietta**, la quale specifica che si tratta di una conferma delle tariffe dell'anno scorso.

Prende la parola il Consigliere **Salinitri**, il quale chiede se le aliquote sono rimaste invariate.

Ottiene la parola il Presidente del Consiglio **Reale Maria Antonietta**, la quale conferma che le aliquote sono rimaste invariate

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo

modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023 prevede che “... al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo» ...”;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato

- che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;
- che L'art. 1, comma 837, lett. b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che “... al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 » ...”;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 8 DEL 30/05/2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione:

Presenti n. 9 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 0 – Astenuti n.0

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di confermare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU, approvate con delibera di C.C. N° 8 DEL 30/05/2022:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2023

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,5%

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,86%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,5%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,86%
Terreni agricoli	Esenti in quanto ricadenti in comune montano
Aree fabbricabili – valore al mq di € 20,00 di cui alla delibera di C.C. N° 6/2008	0,86%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86
Altri immobili	0,86
Ulteriori eventuali specifiche casistiche	
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – art. 9 del regolamento IUC componente IMU	€ 200,00

2. **di stabilire** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2023;

4. **di stimare** in € 62.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

5. **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione

Presenti n.9: Favorevoli n. 9 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CIMINA'

Città Metropolitana Di Reggio Calabria

Allegato A)

La sottoscritta, Rag. Elisabetta Caruso, Responsabile del settore Economico – finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione **Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2023 Legge 27 dicembre 2019 n. 160**, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE Finanziario

f.to Rag. Elisabetta Caruso

Il sottoscritto Rag. Elisabetta Caruso, Responsabile del settore Economico – finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di **Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2023 Legge 27 dicembre 2019 n. 160**, esprime parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria.


LA RESPONSABILE DEL SETTORE ECOMONICO FINANZIARIO

f.to Rag. Elisabetta Caruso

Delibera C.C. n. 8 del 2023

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente
Reale Maria Antonietta



► Il Segretario Comunale
Elisa Ripepi

f.to

f.to

<p>PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'49 e 147 bis del D. Lgs.vo n.267/2000</p> <p>Il Responsabile del Servizio f.to Rag. Elisabetta Caruso</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'49 e 147 bis del D. Lgs.vo n.267/2000</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Rag. Elisabetta Caruso</p>
---	---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. DEL

Certifico io sottoscritto, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Maria Lucia Varacalli

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Art. 134 del D. Lgs.vo n.267/2000**

- Divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- X Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 –comma 4 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Elisa Ripepi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ciminà, li 13/04/2023



Il Segretario comunale

